



COMUNE di ROTONDI

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEI LIMITI
ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO FLESSIBILE
E/O TEMPORANEO

Allegato alla delibera di G.C. N. 57 del 28.04.2014

Regolamento comunale per l'applicazione al Comune di Rotondi dei limiti posti al lavoro flessibile e/o temporaneo.

ART. 1 – OGGETTO3

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI3

ART. 3 – DEFINIZIONE3

ART. 4 – FUNZIONI FONDAMENTALI3

ART. 5 – ASSUNZIONI4

ART. 6 – MODALITA' DI ASSUNZIONE4

ART. 7 – NORME DI PROGRAMMAZIONE.....5

Regolamento comunale per l'applicazione al Comune di Rotondi dei limiti posti al lavoro flessibile e/o temporaneo.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del lavoro flessibile nel rispetto a quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e successivamente modificato dall'art. 4 comma 102 della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), e successivamente dall'art. 1, comma 6bis del D.L. 216/2012 convertito nella Legge n. 14/2012 e dall'art. 4ter del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 nel Comune di Rotondi.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento in ossequio alle linee interpretative della Corte dei Conti Sezioni Riunite deliberazione n. 11 del 17.04.2012, si conforma ai principi generali al fine di garantire il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato, e rapporti assimilati, nei limiti previsti dalla legge.

Il Comune di Rotondi, nell'ambito della propria autonomia regolamentare individua particolari modalità applicative, non previste dalla regolamentazione nazionale, idonee ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa, senza tuttavia incidere sul livello dell'obiettivo atteso in termini di contenimento della spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei

ART. 3 – DEFINIZIONE

Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano la modalità di svolgimento di lavoro flessibile a tempo determinato, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e s.m.i., così come delineate dalla Corte dei Conti a Sezione Riunite deliberazioni n.ro 46/2011 e 11/2012 e Corte dei Conti sezione regionale di controllo Lombardia con deliberazione n. 36/2012/QMIG del 7.02.2012.

ART. 4 – FUNZIONI FONDAMENTALI

Se dalla diretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e s.m.i., può risultare compromesso l'assolvimento delle funzioni fondamentali del Comune di Rotondi in conseguenza della ridotta struttura organizzativa carente di strumenti adeguati a fronteggiare evenienze particolari e consentire lo svolgimento delle funzioni minime essenziali, il Comune di Rotondi individua le assunzioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento quali attività caratterizzate da esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali, infungibilità ed essenzialità e pertanto sottratte alle limitazioni di cui all'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, come sostituito dall'art.14 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Regolamento comunale per l'applicazione al Comune di Rotondi dei limiti posti al lavoro flessibile e/o temporaneo.

Le funzioni fondamentali sono individuate dall'art. 14 comma 27 D.L. 78/2010 così come sostituito dall'art. 19 comma 1 lettera a) del D.L. 95/2012 nelle seguenti ed ai sensi dell'art. 21 comma 3 lett. b) della L. 42/2009:

- a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h. edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."

ART. 5 – ASSUNZIONI

Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 4 il Comune di Rotondi può procedere ad assunzioni a tempo determinato, ove necessario e previsto nel piano del fabbisogno triennale, caratterizzate da esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali ovvero al fine di assicurare lo svolgimento di attività infungibili ed essenziali sottraendo tali reclutamenti dalle limitazioni delle assunzioni a tempo determinato fissate all'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, come sostituito dall'art.14 comma9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

ART. 6 – MODALITA' DI ASSUNZIONE

Le eventuali assunzioni di personale a tempo determinato nelle tipologie di servizi e funzioni fondamentali di cui al presente regolamento, possono avvenire previo accertamento dell'assoluta

Regolamento comunale per l'applicazione al Comune di Rotondi dei limiti posti al lavoro flessibile e/o temporaneo.

impossibilità di provvedere, anche mediante spostamento temporaneo di personale destinato ad altri uffici.

Tale impossibilità deve risultare dagli atti di programmazione del fabbisogno del personale, ovvero nei successivi atti di reclutamento.

Le procedure di reclutamento sono attuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e qualora ne ricorrano i presupposti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, come sostituito dall'art. 17, comma 26, della legge 102/2009 e poi modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 125/2013

ART. 7 – NORME DI PROGRAMMAZIONE

In ottemperanza al principio di riduzione di cui dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e successivamente modificato dall'art. 4 comma 102 della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), e successivamente dall'art. 1, comma 6bis del D.L. 216/2012 convertito nella Legge n. 14/2012 e dall'art. 4ter del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 si prevede nell'anno 2014 che in assenza di impegno di risorse nell'anno 2009 e nel triennio 2007/2009, l'anno da prendere a riferimento è quello nel quale l'Ente, con motivato provvedimento procede ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità di far fronte, in tal modo ad un servizio essenziale: la spesa così determinata sarà a sua volta parametro finanziario per gli anni successivi (deliberazione sez. regionale di controllo per la Toscana n. 29/2012 PAR).